



Consiglio regionale del Piemonte
Corso Svizzera 185 bis – 10149 TORINO
tel. 011/777.03.13 – Fax 011/777. 04. 08
e-mail: fimmgto@sinet.it
web: fimmgpiemonte.org

Torino, 21 Marzo 2011

Prot. n. 30/2011

Gent.ma Dott.ssa SCOLLETTA Aurora

Gent.ma Dott.ssa NIZZA Daniela

e p.c. Gent.ma Dott.ssa FERRERO Caterina

Oggetto: DM 11 Dicembre 2009-esenzioni per reddito

Con stupore e sconcerto apprendo dalla lettera da Lei inviata il 18 marzo alle AASLL, di una dichiarata condivisione con le OO.SS regionali in relazione alla gestione delle esenzioni per reddito: **ciò non corrisponde al vero!** In occasione dell'incontro del 16 marzo come FIMMG, il Sindacato maggioritario della Medicina Generale, ho inequivocabilmente fatto presente le motivazioni per cui risulta impossibile per i Medici di Medicina Generale adempiere ai compiti previsti dal DM in oggetto, **ribadendo la netta contrarietà della FIMMG** al coinvolgimento dei medici in atti che esulano completamente dalla loro sfera di competenza professionale (l'autocertificazione del cittadino non è subordinata ad alcuna valutazione clinica!), presentano criticità che espongono il medico a responsabilità amministrative anche involontarie e disturbano fortemente il processo assistenziale e il rapporto di fiducia medico/paziente.

Pertanto in accordo con le posizioni già espresse nella lettera del Segretario Nazionale inviata il 18 febbraio a tutte le regioni, la FIMMG del Piemonte ribadisce che:

“In attesa del momento in cui, la prescrizione on line avrà raggiunto un livello di funzionalità tale da assicurare la verifica del diritto all'esenzione per reddito attraverso automatismi, in modo tale che la responsabilità del riconoscimento del diritto stesso sia esclusivamente ed esplicitamente riferibile al procedimento amministrativo e non al medico prescrittore, riteniamo che tale operazione, per competenza, debba essere assolta sul versante erogativo, dove l'organizzazione deputata alla riscossione delle partecipazioni alla spesa già deve disporre delle conoscenze e delle attrezzature necessarie allo scopo.”

In subordine, in una fase iniziale, può essere accettabile riportare da parte dei Medici prescrittori il codice di esenzione desunto da apposita certificazione rilasciata all'avente diritto dall'ASL, analogamente a quanto già avviene per le esenzioni per patologia o per la E11 della farmaceutica.

In considerazione di quanto esposto verrà a cessare a tutti i livelli, la disponibilità dei Rappresentanti di questo Sindacato a collaborare ad una applicazione del Decreto in oggetto.

Distinti saluti

Il Segretario Regionale
FIMMG Piemonte
Dott. Roberto Venesia